

R.G. 789/2022

Tribunale Ordinario di Udine

Sezione I Civile

Il giudice istruttore dr.ssa Marta Diamante,

letta l'istanza del 25.7.2023 con cui il resistente ha chiesto di chiarire se nel computo dei termini *ex* art. 190 c.p.c., concessi con decorrenza dal 14.6.2023, vada o meno considerata la sospensione feriale dei termini processuali;

atteso che con la recente ordinanza n. 18044/2023 la Corte di Cassazione ha sostenuto che la sospensione feriale dei termini processuali *ex* artt. 1 e 3 della L. n. 742/69 non si applichi alle cause in materia di mantenimento del coniuge e dei minori. La Suprema Corte ha operato una interpretazione estensiva della nozione di cause civili relative agli alimenti contenuta nell'art. 92, R.D. n. 12/41, (anche) alla luce della previsione di cui all'art. 83, comma 3, lett. a, D.L. n. 18/20, poi convertito nella L. n. 27/20 e successive proroghe, contenente misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica Covid-19 (tale norma escludeva dalla sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto del procedimento civile le cause in materia di "diritto all'assegno di mantenimento, agli alimenti e all'assegno divorzile o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, nei soli casi in cui vi sia pregiudizio per la tutela di bisogni essenziali");

ritenuto di non poter aderire al principio di diritto sopra indicato, poiché basato su di una norma di carattere eccezionale e di natura temporanea, allo stato abrogata, come tale inidonea ad essere impiegata come criterio di interpretazione autentica;

rilevato che il precedente pare pure isolato, stanti le recenti pronunce non conformi con riferimento all'applicabilità dell'art. 83 cit. all'assegno divorzile (v. Cass. n. 5393/2023 e Cass. n. 6639/2023. *"In tema di legislazione emergenziale di contrasto alla pandemia da Covid-19, alle "cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità", considerate rilevanti ai fini dell'eccezione alla sospensione generalizzata dei termini processuali per effetto dell'art. 83, comma 3, lett. a), del d.l. n. 18 del 2020, convertito con la l. n. 27 del 2020, non possono esser equiparate le cause relative all'assegno divorzile, attesa l'impossibilità di correlare l'assegno divorzile all'assegno alimentare, per l'evidente diversità dei fini e della natura dei due assegni"*);

chiarito che la giurisprudenza di legittimità, con orientamento granitico, ha da tempo affermato, al contrario, che la sospensione feriale dei termini si applica alle cause in materia di separazione, divorzio ed esercizio della responsabilità genitoriale, poiché esse non rientrano nella materia degli “alimenti” richiamata dall’art. 92 del R.D. n. 12/41 (art. 433 e ss c.c.). Tale orientamento si fonda sul carattere eccezionale dell’art. 3, L. 7 ottobre 1969, n. 742, contenente l’elencazione tassativa dei procedimenti cui non si applica il principio di sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale (in termini, v. Cass. n. 18015/2019) – così condivisibilmente già Tribunale di Siena 19.7.2023 e Tribunale di Parma 26.7.2023;

ritenuto in definitiva di aderire, come condiviso con la Sezione Famiglia del Tribunale di Udine, al consolidato orientamento della Suprema Corte da ultimo richiamato;

P.Q.M.

precisa che al presente procedimento si applica la sospensione feriale dei termini.

Si comunichi.

Udine, 27/07/2023

Il giudice

Dr.ssa Marta Diamante